

Edizione di giovedì 7 giugno 2018

IVA

Detrazione Iva preclusa senza fattura

di **Marco Peirolo**

AGEVOLAZIONI

Il bonus asili nido fa saltare il diritto alla detrazione

di **Alessandro Bonuzzi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione: indicazioni operative dalla GdF – II° parte

di **Gian Luca Nieddu**

ACCERTAMENTO

Notifica agli irreperibili: è necessaria l'indicazione delle ricerche?

di **Angelo Ginex**

CONTENZIOSO

Le tipologie di procura

di **EVOLUTION**

IVA

Detrazione Iva preclusa senza fattura

di **Marco Peirola**

Con le conclusioni presentate il 30 maggio 2018 in merito alla causa C-664/16, l'Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE ha espresso le proprie considerazioni sul **rapporto tra le condizioni sostanziali e quelle formali ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva**.

Nel caso trattato, gli acquisti di beni, rispetto ai quali s'intende operare la detrazione, **non sono documentati da fatture in possesso del cessionario**, in quanto quest'ultimo, al momento di effettuazione delle operazioni, non era titolare di un numero di partita Iva e, quindi, nemmeno tenuto alla conservazione delle fatture di acquisto.

Accertata *ex post* la sua **soggettività passiva d'imposta**, con il conseguente recupero a tassazione delle vendite nel frattempo poste in essere, è sorta la questione se, corrispondentemente, debba essere riconosciuto il diritto di detrazione per gli acquisti, **individuati e quantificati – in via indiretta – in base ai risultati di un'apposita perizia**.

Il ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, ha osservato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, **l'inosservanza di un requisito formale non comporta la perdita del diritto di detrazione**, sicché – nelle circostanze oggetto del procedimento – in cui risultano soddisfatti i requisiti sostanziali, **il possesso della fattura costituisce un requisito puramente formale** che, in quanto tale, non può compromettere il diritto di detrazione. Peraltro, sottolinea il ricorrente, dalle stesse indicazioni della Corte si desume che la detrazione deve essere riconosciuta anche quando il soggetto passivo, che non sia in possesso della fattura, **sia comunque in grado di dimostrare che l'acquisto è stato effettuato**, cosicché l'unica modalità oggettiva per determinare il valore del bene e l'importo dell'imposta detraibile, senza alcun pregiudizio per il bilancio dello Stato, è la valutazione compiuta da un perito.

Investito della questione, l'Avvocato generale ha ricordato che, ai sensi dell'[articolo 178, lett. a\), Direttiva 2006/112/CE](#), l'esercizio del diritto di detrazione è subordinato al **possesso, da parte del soggetto passivo, di una fattura** redatta in conformità al c.d. **"contenuto minimo obbligatorio"**, di cui all'articolo 226 della stessa Direttiva, o di un altro documento che possa essere considerato, in base ai criteri stabiliti dallo Stato membro interessato, come sostitutivo della fattura.

La **fattura** consente alle Autorità amministrative di verificare il pagamento dell'imposta da parte del soggetto emittente e giustifica il **diritto di detrazione** da parte del destinatario del documento.

In base al consolidato orientamento della **giurisprudenza comunitaria**, il principio di neutralità dell'Iva esige che la detraibilità dell'imposta sia accordata se gli **obblighi sostanziali** sono soddisfatti, anche quando gli **obblighi formali** siano stati omessi dai soggetti passivi.

Come, tuttavia, rilevato dall'Avvocato UE, la prevalenza della sostanza sulla forma subisce una **duplice deroga** nel caso in cui, rispettivamente, la violazione dei requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la **prova certa** del rispetto dei requisiti sostanziali ([causa C-159/17 del 7 marzo 2018, Dobre](#)) e l'operatore abbia partecipato ad una **frode** ([causa C-24/15](#) del 20 ottobre 2016, *Plöckl*).

La prima eccezione si è manifestata nel caso di specie, in quanto la mancanza di fatture e di altri documenti equipollenti **impedisce la possibilità di dimostrare** che i requisiti sostanziali previsti per l'esercizio della detrazione siano soddisfatti.

L'**Autorità fiscale non dispone**, infatti, **delle informazioni necessarie** per compiere le corrispondenti **verifiche**, tenuto conto che – nella vicenda oggetto di contestazione – il ricorrente non ha adempiuto ad alcun obbligo Iva, non avendo dichiarato l'inizio della propria attività, effettuato versamenti d'imposta, presentato dichiarazioni periodiche e conservato le fatture.

La Corte di giustizia ha già avuto modo di stabilire che l'**esatta riscossione dell'imposta** e, di conseguenza, il **buon funzionamento del sistema comune dell'Iva** sono compromessi quando, come nella fattispecie in esame, si riscontri tanto la **mancata tenuta** di una **contabilità** che permetta l'applicazione dell'Iva e il suo controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, quanto l'**omessa di registrazione** delle fatture emesse e ricevute (causa C-576/15 del 5 ottobre 2016, *Marinova*).

In linea di principio, conclude l'Avvocato UE, non si può escludere *a priori* che possano esistere circostanze in cui le **condizioni sostanziali** per la detrazione dell'imposta versata a monte possano essere accertate mediante una **perizia**. Nella vicenda affrontata, tuttavia, **non sussistono elementi certi e incontrovertibili** per ritenere che, considerato il numero di anni trascorsi dal momento degli acquisti e l'assenza delle corrispondenti fatture, una **perizia** possa individuare **con precisione** ogni operazione rilevante ai fini della detrazione, senza contare che il valore determinato dal perito rappresenterà pur sempre una **stima**.

Alla Corte, che dovrà pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, viene pertanto proposto di rispondere che *"gli articoli 167, 168, 178 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto devono essere interpretati nel senso che un **soggetto passivo, che non abbia conservato fatture** attestanti il suo diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto riguardante la cessione di beni o la prestazione di servizi, **non può fornire la prova di tali operazioni in base a una perizia** redatta da periti nominati dal giudice del rinvio al fine di stimare il valore dei materiali da costruzione e della manodopera per la costruzione dei fabbricati, tenuto conto del fatto che **è trascorso un lungo periodo** di tempo da quando i nuovi fabbricati considerati sono stati oggetto di operazioni soggette a imposizione"*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Il bonus asili nido fa saltare il diritto alla detrazione

di **Alessandro Bonuzzi**

Abbiamo tutti ben presente quanto possano pesare sul **bilancio della famiglia** le spese sostenute per la frequenza di **asili nido** da parte dei figli.

Per attenuare – anche se non a sufficienza – tale salasso il legislatore ha previsto la possibilità per i genitori di portare in **detrazione** dall'Irpef l'onere nella **misura del 19%**. Ulteriore limitazione che va considerata è quella della **spesa massima agevolabile**. Infatti, l'importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a **632 euro per ciascun figlio** che frequenta l'asilo nido, pubblico o privato che sia; la somma è **ripartita** tra i genitori in base all'onere da ciascuno **sostenuto**.

A tal riguardo, va rilevato che sotto il profilo **documentale** l'Agenzia delle Entrate lascia ampi "margini di manovra". Difatti, afferma la [circolare 7/E/2018](#), qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite **annotazione** sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori. Pertanto, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione **anche se il documento è intestato all'altro genitore** e anche se non è fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'**aspetto dichiarativo**, per beneficiare della detrazione, l'onere sostenuto nel corso del 2017 va indicato:

- in uno dei righi che vanno dall'RP8 all'RP13 dedicati alle "*Altre spese detraibili*" del **modello Redditi PF 2018** utilizzando il **codice 33**;
- in uno dei righi che vanno dall'E8 all'E10 dedicati alle "*Altre spese*" del **modello 730/2018** utilizzando sempre il **codice 33**.

Al netto di tutto ciò, in sede di compilazione del modello dichiarativo, occorre fare attenzione a **due limitazioni**.

La prima riguarda l'impossibilità di indicare le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali** e indicate nella CU 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 33.

La seconda rappresenta una vera e propria **novità** rispetto agli anni scorsi, in quanto introdotta dall'[articolo 1, comma 355, Legge 232/2016](#), a cui si deve pertanto fare attenzione, e attiene al cosiddetto **bonus asili nido**. Trattasi di un **premio** erogato dall'**Inps** su specifica **richiesta** del genitore, il quale deve attestare l'avvenuto pagamento delle singole rette.

L'erogazione del *bonus* avviene con **cadenza mensile direttamente al beneficiario** fino a concorrenza dell'importo massimo mensile. In particolare, il buono annuo è stabilito nella **misura di 1.000 euro, parametrato** per ogni anno di riferimento a **11 mensilità**.

Quindi, per ogni **retta mensile** pagata e documentata il genitore ha diritto ad un **contributo mensile** di importo massimo di euro 90,91 (1.000/11 mensilità).

Non v'è dubbio che **convenga** beneficiare del **bonus** piuttosto che della detrazione Irpef, atteso che quest'ultima può arrivare al più a circa 120 euro all'anno.

Tale considerazione è avvalorata dal fatto che chi fruisce del premio Inps **non** può beneficiare della detrazione prevista per le spese sostenute per l'asilo nido: le **due agevolazioni non sono cumulabili**. In tal senso le istruzioni alla compilazione del 730 e del modello Redditi precisano che *"Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017, se nello stesso periodo si è **fruito** del bonus asili nido"*.

E, per finire, così si esprime altresì la [circolare 7/E/2018](#) secondo cui *"La detrazione è **alternativa** al contributo di cui all'art. 1, comma 355, della legge 11.12.2016, n. 232, erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati ..."*.

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione: indicazioni operative dalla GdF – II° parte

di Gian Luca Nieddu

Con il [precedente intervento](#) abbiamo iniziato ad analizzare i chiarimenti forniti in materia di stabile organizzazione dalla [circolare 1/2018](#) diffusa dalla **Guardia di Finanza** nel dicembre 2017 (***Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali***), concentrando l'attenzione sulla c.d. **“stabile organizzazione non dichiarata”**.

Continuando poi ad esaminare le fattispecie che possono essere riscontrate a carico di **gruppi multinazionali esteri in Italia**, viene individuata dal documento in esame la **stabile organizzazione “sotto dimensionata”**.

La stabile organizzazione dichiarata ma “sotto dimensionata”

Si tratta del caso in cui il soggetto estero abbia dichiarato in Italia la presenza di una stabile organizzazione la quale, pur rappresentando un centro di imputazione di costi e di ricavi, viene tuttavia riconosciuta avere **funzioni formalmente differenti** (inferiori e meno complesse) rispetto a quanto paia essere a seguito di una più attenta **verifica sostanziale**. In altri termini, può accadere che al “ramo” italiano del soggetto estero, **anche mediante un apparato contrattuale stilato ad hoc**, vengano attribuite **funzioni minime** e, comunque, non in linea rispetto a quelle realmente svolte, al fine di opportunamente calibrare la determinazione del reddito da attribuire alla stessa *branch*.

Più precisamente, la [circolare 1/2018](#) individua due situazioni distinte nelle quali una società estera, «**attraverso un'alterazione di natura quantitativa e qualitativa**», può **sottodimensionare** la presenza della propria stabile organizzazione dichiarata:

- **prevedendo e regolando** contrattualmente (inclusa una remunerazione teoricamente di mercato) **solo alcune delle funzioni realmente svolte dalla branch**;
- **remunerando** le funzioni svolte **ad un valore inferiore** rispetto a quello “di mercato” ovvero a quello che sarebbe stato praticato tra due soggetti indipendenti.

La stabile organizzazione all'estero di soggetti economici residenti

L'ulteriore caso analizzato dalla [circolare 1/2018](#) è quello che riguarda la **stabile organizzazione all'estero di soggetti economici italiani**. È, infatti, possibile che la casa madre italiana, nel quadro di un processo di integrazione economica con un'entità estera del gruppo, giunga ad esercitare una **pervasività gestionale, organizzativa**, di **coordinamento** e di **controllo**, tale da lasciar ipotizzare che la società di diritto estero sia, in realtà, un **“ramo” della casa**

madre italiana, “asservita” alle necessità aziendali della stessa, **priva**, di fatto, di **autonomia** economica e giuridica.

A titolo esemplificativo, quali **elementi** che possano far **presumere** un siffatto **rapporto** tra la società italiana e la controllata estera, la Guardia di Finanza elenca le seguenti circostanze:

- una serie di obblighi e di limitazioni che pongono la **società estera** in una posizione **subordinata** e **servente** rispetto all'impresa residente;
- l'**inesistenza** di **rapporti di terzietà e di contrapposizione di interessi** tra l'entità non residente e quella italiana (proprio come avviene, in concreto, tra casa madre e stabile organizzazione);
- il soggiacere di **personale dipendente** del soggetto economico straniero alle stringenti **direttive** di quello italiano;
- l'**assenza di indipendenza** di carattere organizzativo, economico e finanziario da parte della società straniera;
- l'**operatività diretta della società italiana all'estero**, che si avvale anche di personale dipendente della società nazionale;
- una **coincidenza degli organi volitivi** (soprattutto nelle posizioni preminenti) dei due soggetti economici.

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto fin qui esposto, emerge in tutta evidenza che le **contestazioni** afferenti la stabile organizzazione (**occulta; sottodimensionata; all'estero di un soggetto economico italiano**) devono necessariamente essere fondate su **solidi riscontri fattuali** la mancanza dei quali, viene detto, fa venire meno anche la sostenibilità logico-giuridica degli eventuali rilievi mossi.

Ecco, dunque, che il ripetuto richiamo agli elementi caratterizzanti la disciplina del **transfer pricing** (i.e., i cinque fattori di comparabilità), a cominciare da una **chiara attribuzione delle funzioni** alla presunta stabile occulta in Italia di un soggetto estero oppure, ad esempio, dalla individuazione delle **funzioni** compiute da un soggetto italiano che – in modo pervasivo – priva della necessaria autonomia economica e giuridica una consociata estera, rappresenta sicuramente il punto di partenza per una **opportuna revisione** di tutti quei modelli di *business* che possono presentare maggiori **profili di criticità**: tra questi possono rientrare, ad esempio, i **modelli di agenzia e commissionaria** come considerati dalla **Action 7 del Progetto BEPS**.

Nell'ambito di questa analisi, acquista – conseguentemente – rilievo la determinazione del **reddito da attribuire alla branch**. In proposito, è appena il caso di ricordare come dal 2015 – attraverso l'introduzione del nuovo [articolo 152 Tuir](#) – il **reddito della stabile organizzazione debba essere determinato sulla base degli utili e delle perdite ad essa effettivamente riferibili** secondo le disposizioni vigenti per i **soggetti Ires**. A tal fine, è stato altresì stabilito che, al fine di “isolare” i fatti gestionali attribuibili alla stabile organizzazione, i soggetti non residenti sono obbligati alla **redazione** di un **apposito rendiconto economico e patrimoniale** secondo i principi

contabili previsti per i soggetti residenti con le medesime caratteristiche.

Coerentemente, recependo dunque anche da un punto di vista formale i **principi Ocse** già codificati nel luglio 2010 attraverso il “*Report on attribution of profit to permanent establishment*” (oggi, peraltro, in fase di aggiornamento), è stata codificata ([articolo 152, comma 2, Tuir](#)) la nozione di **stabile organizzazione** come **entità funzionalmente separata**, ovvero come **impresa indipendente e distinta dalla casa madre**, operante sul libero mercato alla stregua di un operatore terzo, con la conseguenza che il reddito attribuibile alla stabile organizzazione deve necessariamente derivare dall’analisi delle **funzioni svolte**, dei **rischi assunti** e dei **beni utilizzati** nel processo economico.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE: PROBLEMATICHE RICORRENTI, INDICAZIONI
NORMATIVE E I PRESUPPOSTI DI STABILE ORGANIZZAZIONE**

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Notifica agli irreperibili: è necessaria l'indicazione delle ricerche?

di Angelo Ginex

In tema di notificazione degli atti tributari impositivi, è necessario che, in caso di **irreperibilità relativa**, il messo notificatore **indichi il luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l'irreperibilità del destinatario**. È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 15 maggio 2018, n. 11777](#).

La vicenda trae origine dalla **notifica** di un avviso di accertamento sulle imposte sui redditi effettuato da un **messo comunale**, seguendo la disciplina dell'[articolo 140 c.p.c.](#), applicabile nei casi **irreperibilità relativa** del destinatario.

Al rigetto dell'impugnazione da parte dei **giudici di prime cure** seguiva conferma da parte dei **giudici del gravame**.

Il contribuente procedeva, pertanto, a proporre ricorso per cassazione per violazione degli [articoli 60 D.P.R. 600/1973](#), [139](#) e [140 c.p.c.](#) e [8 L. 890/1982](#), sull'assunto che il giudice di seconde cure, nell'emanare il proprio provvedimento, avesse omissis di considerare la **violazione degli adempimenti prescritti al soggetto notificatore**.

Inoltre, egli deduceva la nullità della sentenza, in quanto non contenente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell'[articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.](#)

Rigettato detto ultimo motivo, il quale si poneva in rapporto di antecedente logicità rispetto al primo, i Supremi giudici hanno rivolto la propria attenzione alla disciplina relativa alla **notifica degli atti impositivi ad un soggetto irreperibile**.

Essi, dunque, richiamando taluni arresti giurisprudenziali, hanno ribadito come la **notifica** di avvisi e di atti impositivi prevista dall'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) può essere effettuata, in caso di **irreperibilità** del destinatario, nelle modalità previste dall'[articolo 140 c.p.c.](#), ossia tramite **deposito dell'atto presso la casa comunale** seguito da affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, **solamente dopo aver espletato le dovute ricerche** presso l'indirizzo del domicilio fiscale del contribuente desumibile dall'anagrafe del comune.

A tal proposito, **non si reputa sufficiente l'attestazione dell'irreperibilità del soggetto**, sia essa assoluta o relativa, **ma è altresì richiesta l'indicazione del luogo presso il quale l'agente notificatore si è recato per effettuare la notifica e la certificazione della verifica dell'irreperibilità** (cfr., *ex multis* Cass. [sentenza n. 7710/2016](#); Cass. [sentenza n. 16899/2007](#);

[Cass. sentenza n. 13317/2006](#)).

Ancora, secondo la [sentenza della Corte di Cassazione n. 24260/2014](#), è illegittima la notifica di avvisi e di atti impositivi effettuata mediante la procedura di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), qualora il soggetto notificatore abbia rilevato una **mera irreperibilità** di quello notificato, **senza effettuare delle ricerche**.

In definitiva quindi, nel caso in rassegna, il giudice del gravame **non ha riscontrato lo svolgimento di tali attività, prodromiche** rispetto al **deposito dell'atto presso la casa comunale** e all'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e tese ad escludere l'applicabilità della disciplina di cui agli [articoli 138](#) e [139 c.p.c.](#)

Pertanto, i giudici di legittimità hanno **cassato** la sentenza **con rinvio** al giudice di seconda istanza, demandandogli anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Le tipologie di procura

di **EVOLUTION**



La procura è un negozio giuridico unilaterale con cui il difensore viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio. Si tratta di una facoltà di proporre domande in giudizio (c.d. ius postulandi) viene conferita al difensore prevista dal codice di procedura civile, all'articolo 83. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Contenzioso", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le diverse tipologie di procure alle liti e come può essere conferita o revocata la stessa in forza di ciò che viene previsto dal codice di procedura civile.

La **procura alle liti** è un negozio giuridico riconosciuto nei confronti della parte privata, sia essa ricorrente, interveniente o resistente, persona fisica o giuridica, in cui conferisce, al **difensore abilitato**, un **apposito incarico**, mediante:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata od anche in calce;
- a margine di un atto del processo;
- oralmente.

I **soggetti abilitati** all'assistenza tecnica dinanzi alle **Commissioni tributarie** vengono **individuati** dall'[articolo 12, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), il quale **distingue** tali soggetti in funzione:

- della **materia oggetto di controversia**: distinguendo la **generalità** delle controversie dalle **specifiche** controversie;
- della **categoria di contribuente**.

Sono **esclusi** dall'obbligo di assistenza tecnica:

- **sotto il profilo oggettivo**, i soggetti che intendono proporre ricorso avverso un atto di

valore **non superiore ad euro 3.000,00**, con la conseguenza che la parte (*rectius*, il contribuente) può proporre ricorso personalmente;

- **sotto il profilo soggettivo**, i soggetti abilitati al **patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie** limitatamente alle proprie materie ex [articolo 12, comma 9, D.Lgs. 546/1992](#) e **gli enti impositori, agenti della riscossione e concessionari di accertamento e della riscossione per gli enti locali**.

la **procura alle liti** deve essere **sottoscritta** dalla parte e dal difensore abilitato, il quale ne **autentica** la firma del conferente l'incarico. Essa può essere di due tipi:

- **generale**: è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, tutte le possibili liti del contribuente e deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- **speciale**: è quella avente ad oggetto la singola lite, una fase del giudizio o un determinato atto processuale e può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo oppure oralmente in udienza.

In caso di **difetto di rappresentanza o di autorizzazione**, la sanatoria di cui all'articolo [182 c.p.c.](#), secondo cui il giudice, laddove rilevi un vizio comportante la **nullità della procura**, assegna un **termine perentorio** per il rilascio o la rinnovazione della stessa, con la conseguenza che **l'osservanza del termine sana i vizi** e, quindi, gli **effetti sostanziali e processuali** della domanda si producono dal momento della **prima notificazione**.

La procura può essere sempre **revocata** dalla parte e il difensore può sempre **rinunciarvi**. Tuttavia, esse non hanno **effetto** nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la **sostituzione del difensore**. Quindi, il **difensore** revocato o che ha manifestato rinuncia al mandato **conserva la rappresentanza legale** per tutti gli atti processuali **fino a quando** non si sia provveduto alla sua **sostituzione** con un **altro difensore**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >